



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO CIVITAVECCHIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA PORTUALE E DI SICUREZZA DELLA PIATTAFORMA PETROLIFERA NELLA RADA DI CIVITAVECCHIA

(Approvato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Civitavecchia n°23/01 del 12/04/2001)

CAPITANERIA DI PORTO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CIVITAVECCHIA

ORDINANZA N° 08/2003

Il Capitano di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia:

- VISTA la propria Ordinanza n° 23/01, emessa in data 12/04/2001, con la quale è stato approvato il "Regolamento di polizia marittima e di sicurezza della piattaforma petrolifera nella rada di Civitavecchia", di seguito denominato semplicemente "Regolamento";
- VISTI gli atti di collaudo ex art. 48 Reg. Cod. Nov., di cui al verbale n° 331 quinquies in data 7/05/2001;
- CONSIDERATA la necessità di ottimizzare le modalità organizzative del servizio integrativo antinquinamento da assicurarsi da parte del Concessionario del Terminale Petrolifero off-shore, inserendo anche particolari disposizioni in materia di collaudi e verifiche delle manichette galleggianti e ciò al fine di incrementare gli standard di sicurezza che devono essere adottati per l'esercizio del terminale stesso onde prevenire e fronteggiare le emergenze antinquinamento e antincendio;
- SENTITA l'Autorità Portuale di Civitavecchia in merito al contenuto del presente provvedimento ordinativo, la quale, con nota prot. n° 669/2003, del 22/01/2003, ha espresso parere favorevole;
- CONSIDERATO che per le modalità esecutive si rende, pertanto, necessario modificare alcuni articoli del "Regolamento", fermo restando invariate tutte le altre disposizioni che disciplinano la materia già oggetto del provvedimento medesimo;
- VISTI gli articoli 17, 30, 50, 68, 79 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30/03/1942, n° 327;
- VISTI gli articoli 59, 60, 78 e 524 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15/02/1952, n° 328.

ORDINA

Articolo - 1

(l'art. 14 - del "Regolamento", è modificato come segue)

Art. 14

(Servizio antinquinamento integrativo)

Nell'ambito del terminale petrolifero e dei depositi costieri, la Compagnia Italtroli/Petroli Investimenti S.p.A. e le società esercenti i depositi costieri, hanno l'obbligo, ognuno per la propria area di

competenza, di garantire il servizio di prevenzione antinquinamento integrativo in regime d'autoproduzione, avvalendosi di personale e mezzi dipendenti specializzati, e/o di società specializzate abilitate ad esercitare detto servizio in possesso della relativa concessione.

Il personale impiegato in detti servizi, dovrà essere opportunamente addestrato ed i mezzi nautici, le attrezzature nonché i prodotti da utilizzarsi per dette evenienze dovranno essere idonei ed autorizzati dall'Autorità Marittima, sentite le autorità competenti di settore - con apposita certificazione.

Articolo - 2

(l'art. 16 - del "Regolamento", è modificato come segue)

Art. 16

(Organizzazione antinquinamento integrativo)

Lo sversamento dagli oleodotti, dalle stazioni di ricezione, di smistamento, dai manifolds e dai serbatoi a terra e in mare di prodotto petrolifero deve essere tempestivamente segnalato all'Autorità Marittima - sala operativa, che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti.

La Compagnia Italtroli/Petroli Investimenti S.p.A. e le società esercenti i depositi costieri hanno l'obbligo, nell'ambito delle aree di propria competenza, di organizzare il servizio di prevenzione antinquinamento, allo scopo di poter intervenire immediatamente ed efficacemente per circoscrivere e bonificarle, come previsto dal "Piano Locale Antinquinamento".

Per dette finalità, segnatamente al terminale petrolifero, la Compagnia Italtroli/Petroli Investimenti S.p.A. dovrà impiegare obbligatoriamente un'imbarcazione, tipo "Supply Vessel", abilitato al recoil e fire fighting (di potenza non inferiore a 2.000 CV), che dovrà sostare lungo il fianco della nave, per tutta la durata delle operazioni di scarica ed effettuare frequenti controlli degli specchi acquei adiacenti e ove occorra intervenire sul tiro delle manichette galleggianti per evitare piegature delle stesse e alla verifica della tenuta idraulica.

Tale unità, che non può essere distolta per effettuare altre attività al di fuori dell'area del terminale petrolifero, deve essere dotata dei seguenti materiali/dotazioni, in attesa dell'arrivo di altri mezzi:

- un rullo motorizzato con almeno 400 (quattrocento) metri di panne galleggianti di tipo gonfiabile;
- un rullo con almeno 300 (trecento) metri di panne di tipo rigido;
- un sistema automatico di gonfiaggio delle panne galleggianti, con relative parti di rispetto;
- un tender per la stesura delle panne galleggianti;
- un disc oil da 50 mc/ora, con relativa centralina ed accessori;
- un disc oil da 30 mc/ora, di riserva;
- una capacità di stoccaggio di materiale inquinato di almeno 500 metri cubi;
- un adeguato impianto disperdente di tipo approvato, con due braccetti laterali dotati di ugelli per l'erogazione;
- un serbatoio con almeno mille litri di disperdente di tipo approvato;
- almeno una gru per la messa in mare del tender e del disc oil;
- attacchi su ciascun lato dello scafo cui devono essere incernierate le panne;
- ancorotti e boette galleggianti sufficienti per il posizionamento delle panne;
- catene, grilli, moschettoni, sagole di polipropilene, stracci, segatura ecc, in congrua quantità e di dimensioni appropriate per la messa in opera delle attrezzature;
- apparecchi autorespiratori, con filtri antigas, tipo "ARA", per almeno quattro persone;
- impianto per la pulizia delle panne impiegate.

L'unità di cui sopra, inoltre, deve assolvere ai seguenti compiti:

- a) stendere all'occorrenza le panne galleggianti attorno alla zona d'operazione, facendosi coadiuvare dal "Tender";
- b) trasportare il personale di servizio e quello addetto alla manutenzione alla piattaforma, quando la nave non è in scarica;
- c) fungere da nave appoggio per la manutenzione delle manichette e del terminale quando la nave non è in scarica.

Un'altra idonea imbarcazione deve essere impiegata dalla Compagnia Italtroli/Petroli Investimenti S.p.A. per le operazioni specifiche di :

- tiro, ammaino ed aggancio delle manichette galleggianti per le operazioni di scarica a bordo

della motocisterna;

- raccolta delle manichette per liberare l'area di ormeggio al termine delle operazioni di scarica.

Per fronteggiare le emergenze a terra ciascuna società esercente il deposito costiero, dovrà apprestare idonee e sufficienti attrezzature, giudicate tali dall'Autorità Marittima.

Almeno una volta al mese, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, la Compagnia Italtroli/Petroli Investimenti S.p.A. e le società esercenti i depositi costieri, dovranno disporre esercitazioni antinquinamento.

Articolo - 3

(l'art. 17 - del "Regolamento", è modificato come segue)

Art. 17

(Collaudi e verifiche delle manichette galleggianti e sommerse)

Le manichette flessibili galleggianti usate per la scarica di prodotti petroliferi devono essere sottoposte a collaudi prima della loro utilizzazione.

A tal fine, per ciascuna di esse deve essere istituita una scheda contenente:

- l'identificazione;
- il collaudo interno effettuato dalla casa costruttrice;
- la data d'autorizzazione al primo utilizzo;
- le verifiche periodiche (pressione, depressione, allungamento, continuità interna, ecc.).

A cura della Compagnia Italtroli/Petroli Investimenti S.p.A. devono essere effettuati controlli periodici alle manichette.

Dette verifiche devono essere effettuate nel rispetto delle norme O.C.I.M.F. (OIL COMPANIES MARINE FORUM) come recepite nel Decreto del Ministero dell'Ambiente N. DEC/VIA/2613 in data 29/10/1996. Ulteriori particolari controlli dovranno essere effettuati dopo intense mareggiate o al verificarsi d'una emergenza.

Articolo - 4

(l'art. 22 - del "Regolamento", è modificato come segue)

Art. 22

(Struttura di pronto intervento disponibile in porto)

La Compagnia Italtroli/Petroli Investimenti S.p.A., in aggiunta al "Supply Vessel", impiegato nell'area del terminale petrolifero durante le operazioni di scarica della nave ed all'imbarcazione prevista dall'ultima parte dell'art. 16 (*modificato dall'art. 2 della presente ordinanza*), dovrà garantire un servizio di pronto intervento per le operazioni antinquinamento e di supplemento antincendio:

- all'uopo dovrà essere presente una unità navale (di tipo disinquinante - BD) costantemente pronta a muovere in tempi rapidi dal porto, che garantisca il tempestivo intervento per le operazioni di antinquinamento nell'ambito del terminale, sotto costa e su bassi fondali, fornita di discreta capacità recoil, con mezzi e dotazioni idonei a fronteggiare le varie emergenze (in particolare un rullo con panne galleggianti lunghe almeno 200 mt e di un impianto per erogazione disperdente con spruzzatori laterali), anche in condizioni meteomarine avverse;

- l'unità disinquinante, in assenza di navi al terminale petrolifero, effettuerà almeno quattro ispezioni giornaliere in zona, per verificare che non ci siano colaggi dalla Torre e/o dalle manichette galleggianti.

A cura della Compagnia Italtroli/Petroli Investimenti S.p.A. dovrà essere stoccato nell'ambito portuale materiale di rispetto per le emergenze pronto sia ad essere utilizzato a terra per l'eventuale bonifica della costa, sia per essere trasferito nell'area del terminale petrolifero al verificarsi di sversamenti in mare e/o incendio:

1. Materiale e dotazioni antinquinamento:

- almeno 1000 litri di disperdente approvato (tipo "ecodis");
- almeno 3000 litri di disperdente approvato (tipo "finasol");
- vari contenitori metallici per rifiuti solidi;

- rulli motorizzati ed almeno 1000 metri lineari di panne galleggianti per l'assorbimento dei prodotti oleosi d'altura e relative attrezzature;
- almeno 500 metri di panne gonfiabili costiere/altura;
- almeno 400 metri di panne rigide;
- almeno 400 metri di catenaria zincata per zavorra panne;
- almeno 12 corpi morti in cemento per l'ancoraggio delle panne nei punti strategici;
- n° 1 skimmer da 50 mc/ora con relativa centralina e accessori;
- apparati barellabili per il gonfiaggio delle panne;
- ancorotti e boette galleggianti per il posizionamento delle panne e segnalazione delle zone critiche;
- automezzi e autogru per il trasporto dei materiali disinguantanti ad uso dei mezzi nautici, e per interventi sulla costa, nonché per il trasporto alla discarica dei prodotti oleosi raccolti.

2. Materiale e dotazioni antincendio:

- schiumogeni e dotazioni personali (tute ignifughe, asce, autorespiratori, maschere antigas) in quantità ritenuta sufficiente dal Comando VV.FF.

La Compagnia Italtroli/Petroli Investimenti S.p.A deve assicurare la reperibilità di un minimo di 10 persone per un immediato intervento, che potrà avvenire in qualunque ora della giornata lavorativa o festiva. Detto personale dovrà essere aumentato all'occorrenza di almeno ulteriori 10 unità per assicurare i turni di avvicendamento.

Con cadenza almeno trimestrale i mezzi navali e le relative dotazioni saranno sottoposte ad ispezione da parte dell'Autorità Marittima.

Articolo - 5

Il personale militare della Capitaneria di Porto di Civitavecchia e gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Articolo - 6

I trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dagli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Articolo - 7

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno 21/02/2003 ed integra l'Ordinanza n° 23/01, in data 12/04/2001, citata in premessa.

Civitavecchia, li 21/02/2003

 **IL COMANDANTE**
Capitano di Vascello (CP)
Pietro MARADEI

